

**MARCA  
DA  
BOLLO  
€ 16.00**

Alla **COMUNITA' MONTANA**

**ALTA UMBRIA**

Sede Legale: Via Del Vignola,4 - 06019 Umbertide

Sedi Operative: Via Matteotti 17 – 06024 Gubbio

Via Pomerio S. Girolamo,1 – 06012 Città di Castello

**OGGETTO: Richiesta autorizzazione abbattimento e/o spostamento e potatura alberi tutelati ai sensi della L.R. n°28/2001 s.m.i.**

Il sottoscritto ..... Nato a.....

il..... Residente nel Comune di .....

Loc.\Via.....Recapito telefonico.....

CODICE FISCALE |\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||\_||

Ai sensi di quanto previsto dalla legge in oggetto

**CHIEDE:**

- **AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO/SPOSTAM.** dei sottoelencati alberi radicati in comune di:..... loc.....

Foglio	partic	quantità	Specie	Motivo della richiesta :
				<input type="checkbox"/> -Per evitare il danneggiamento ad opere esistenti <input type="checkbox"/> -Per compromissione dello stato vegetativo <input type="checkbox"/> -Per inderogabili esigenze di pubblica utilità <input type="checkbox"/> -Per inderogabili esigenze di pubblica incolumità <input type="checkbox"/> -Altro:.....

**AUTORIZZAZIONE ALLA POTATURA STRAORDINARIA** dei sottoelencati alberi radicati in comune di:..... loc.....

Foglio	partic	quantità	Specie	Tipo di intervento richiesto:
				<input type="checkbox"/> -Capitozzatura <input type="checkbox"/> -Taglio a sgamollo <input type="checkbox"/> -Riduzione della chioma oltre il 50 % <input type="checkbox"/> -Taglio di rami di diametro superiore a 15 centimetri

**Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

**DICHIARA:**

1-Che presenta la richiesta in quanto titolare del **pieno possesso** in qualità di: (specificare a quale titolo: proprietario, amministratore, ecc.) .....

2-Che il suddetto terreno ricade in area **classificata in base al DM 2.4.68 zona "E" – AGRICOLA.**

3-Che si impegna ad effettuare il reimpianto nei modi che verranno indicati su un terreno di ..... censito catastalmente al Foglio ..... particella/e n..... del comune di ..... o in mancanza di spazio, come prevede la norma, in area indicata dal Comune.

Data, ..... Firma(\*) .....

(\*)per l'autentica della firma allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

**ALLEGA ALLA PRESENTE:**

- 1) Documentazione fotografica
- 2) Planimetria catastale con l'indicazione delle piante per le quali si richiede l'autorizzazione.

**(NON ALLEGARE ALLA DOMANDA)**

**NOTE ESPLICATIVE SULLA PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA**  
**Legge Regionale n. 28/01 s.m.i.**

Art. 12.

*(Alberi sottoposti a tutela)*

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.
2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1 siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:
  - a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;
  - b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
  - c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.
4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.

Art. 13.

*(Abbattimento e spostamento degli alberi)*

1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.
2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.
3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.
5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'articolo 3 comma 3, lett. g) e comma 4.

Art. 48.

*(Sanzioni)*

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;
  - b) da euro 80 a euro 800 (pari a L. 154.902 e L. 1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri;
  - c) da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;
  - d) da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;
  - e) da euro 520 a euro 5.200 (pari a L. 1.006.860 e L. 10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri.
15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.
17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante.

Art. 49.

*(Norme transitorie)*

3. Fino all'approvazione del censimento di cui all'art. 12, comma 3, sono piante censite Quelle di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3421 del 18 aprile 1991 n.6299 de 12 luglio 1991 e n. 10236 del 19 novembre 1991.

**Regolamento Regionale n. 07/02 come modificato ed integrato con il Regolamento regionale 16 luglio 2012 n. 11**

Art. 12.

*(Potatura e spalcatura)*

1. La potatura dei rami verdi delle **latifoglie è consentita da ottobre a marzo.....**
2. La spalcatura dei rami verdi delle **conifere è consentita tutto l'anno.....**
3. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva.
4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalità esecutive di cui al comma 3.
5. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della I.r. 28/2001

Art. 106

*(Norme per la potatura ordinaria e straordinaria)*

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della I.r.28/2001, è considerata **potatura ordinaria degli alberi** non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:
  - a) la rimozione di rami secchi o seccaginosi;
  - b) la potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall'articolo 12 del presente regolamento;
  - c) la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e secondari presenti.
2. Sono considerate **potature straordinarie**:
  - a) la capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra;
  - b) lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cima;
  - c) altri interventi di riduzione della chioma.
3. Le potature ordinarie **sono consentite**, rispettando i periodi di intervento definiti nell'articolo 12, commi 1 e 2, e le tecniche di taglio definite nell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento, purché non interessino rami di diametro superiore a quindici centimetri.
4. La capitozzatura e lo sgamollo **sono consentiti**, rispettando i periodi di intervento definiti nell' articolo 12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell' articolo 12, comma 3, del presente regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti specie o varietà: **salici, gelsi, pioppi, olmo campestre, acero campestre, orniello e frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci mantenuti a siepe.**
5. Gli alberi censiti ai sensi dell' articolo 12, comma 4, della I.r. 28/2001 appartenenti alle specie di cui al precedente comma 4 possono essere capitozzati o sgamollati previa autorizzazione rilasciata secondo quanto indicato nell'articolo 13 della I.r. 28/2001.
6. Altri interventi di riduzione della chioma possono essere autorizzati secondo quanto indicato nell'articolo 13 della I.r. 28/2001.
7. L'autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta ed è subordinata alla valutazione che gli interventi proposti non compromettono la stabilità e le condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.

Art. 107.

*(Razionali operazioni colturali)*

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della I.r.28/2001,sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali:
  - a) gli interventi di spalcatura, potatura, capitozzatura e sgamollo se realizzati in conformità all' articolo 106 del presente regolamento;
  - b) la ceduzione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se possiedono età superiore ai dieci anni e se effettuate in conformità agli articoli 11 e 24 con anticipazione di 15 giorni sulla stagione di taglio;
  - c) il diradamento degli alberi nel caso di contatto delle chiome e comunque di intensità non superiore al cinquanta per cento del numero di alberi;
  - d) il taglio di alberi singoli, non costituenti gruppi o filari. nei pascoli e terreni agrari.

ALLEGATO "U" Al Regolamento n. 7/02

Elenco specie arboree tutelate		
1	<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
2	<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
3	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
4	<i>Acer opalus</i> Auct.	Acero gruppo "opalo"
5	<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
6	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
7	<i>Aesculus hippocastanum</i> L. *	Ippocastano (*)
8	<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
9	<i>Carpinus orientalis</i> Miller	Carpino orientale
10	<i>Castanea sativa</i> Miller	Castagno
11	<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro
12	<i>Cedrus</i> spp. *	Cedro (*)
13	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune
14	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
15	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
16	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino ossifillo
17	<i>Juglans regia</i> L. *	Noce comune (*)
18	<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
19	<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco
20	<i>Morus nigra</i> L.	Gelso nero
21	<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo
22	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pino marittimo
23	<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico
24	<i>Platanus hybrida</i> Brot.	Platano occidentale
25	<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
26	<i>Populus pyramidalis</i> Roz.	Pioppo cipressino
27	<i>Prunus avium</i> L. *	Ciliegio spontaneo (*)
28	<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
29	<i>Quercus crenata</i> Lam.	Cerrosuqhera
30	<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
31	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
32	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
33	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
34	<i>Quercus petraea</i> Lieb.	Rovere
35	<i>Quercus suber</i> L.	Sughera
36	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz.	Sorbo montano
37	<i>Sorbus aucuparia</i> L. *	Sorbo degli uccellatori (*)
38	<i>Sorbus domestica</i> L. *	Sorbo comune (*)
39	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz *	Ciavardello (*)
40	<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
41	<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
42	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale
43	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Olmo montano
44	<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

(\*) Specie tutelate solo nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali.